

Orientamenti e raccomandazioni

Orientamenti e raccomandazioni riguardanti gli accordi scritti tra i membri dei collegi delle CCP





Data: 03.10. 2013

ESMA/2013/1390

Indice

I. Ambito di applicazione	3
II. Scopo	3
III. Conformità e obblighi di comunicazione	4
IV. Orientamenti e raccomandazioni	4

I. Ambito di applicazione

Chi?

1. I presenti orientamenti e raccomandazioni si applicano alle autorità competenti nazionali.

Cosa?

2. Gli orientamenti e le raccomandazioni definiscono l'accordo scritto che l'autorità competente nazionale di una CCP dovrebbe proporre nell'ambito dell'istituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 18 dell'EMIR (collegi delle CCP) per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 49, 51 e 54 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) e che i membri del collegio della CCP dovrebbero accettare in vista della loro partecipazione a tali collegi.
3. Gli orientamenti e le raccomandazioni non introducono nuovi requisiti per le CCP oltre a quelli specificati nell'EMIR o nelle pertinenti norme tecniche. Piuttosto, essi specificano i requisiti che le autorità competenti nazionali devono soddisfare nell'istituire, gestire e presiedere i collegi delle CCP ai sensi dell'EMIR.

Quando?

4. I presenti orientamenti e raccomandazioni si applicano a decorrere dal [data da inserire nella versione finale del presente documento, dopo la loro pubblicazione da parte dell'ESMA sul suo sito web nelle lingue ufficiali dell'Unione europea].

II. Scopo

5. Come dichiarato nel parere emesso dall'ESMA il 14 marzo 2013 (ESMA/2013/312) e in linea con il considerando 5 del progetto di norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le CCP, l'ESMA ritiene che un accordo scritto standard, introdotto mediante orientamenti e raccomandazioni dell'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA, agevolerà l'istituzione dei collegi. Inoltre, l'ESMA ritiene che un meccanismo "conformità o spiegazione" riguardante gli orientamenti e le raccomandazioni possa agire quale meccanismo tempestivo per garantire l'istituzione del collegio, prima che vengano avviati procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. Ove un'autorità competente nazionale scelga di non aderire alle disposizioni dell'accordo scritto standard incluso negli orientamenti e raccomandazioni, il che potrebbe incidere sull'istituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'EMIR e

sull'autorizzazione della CCP, detta autorità dovrebbe essere tenuta a giustificare tale decisione dichiarandone i motivi.

III. Conformità e obblighi di comunicazione

Status degli orientamenti

7. Il presente documento contiene orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti nazionali devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

Obblighi di comunicazione

8. Le autorità competenti nazionali alle quali si applicano i presenti orientamenti e raccomandazioni devono notificare all'ESMA la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni, motivando l'eventuale non conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell'ESMA, all'indirizzo post-trading@esma.europa.eu. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti nazionali saranno considerate non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche.

IV. Orientamenti e raccomandazioni riguardanti gli accordi scritti tra i membri dei collegi delle CCP

9. Considerando il requisito di cui all'articolo 18, paragrafo 5, dell'EMIR, secondo cui l'istituzione e il funzionamento del collegio di una CCP sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri, e in linea con il considerando 5 del progetto di norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le CCP, le autorità competenti nazionali dovrebbero proporre un accordo scritto conforme all'accordo scritto standard incluso nell'orientamento e raccomandazione numero uno dei presenti orientamenti e raccomandazioni quando istituiscono il collegio di una CCP ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'EMIR.
10. Analogamente, i membri del collegio di una CCP dovrebbero accettare un accordo scritto che venga loro presentato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'EMIR.

¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione.

ORIENTAMENTO E RACCOMANDAZIONE UNO: ACCORDO SCRITTO STANDARD

(articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012)

Quando istituisce il collegio di una CCP ai sensi dell'articolo 18 dell'EMIR, l'autorità competente nazionale dovrebbe proporre un accordo scritto conforme all'accordo scritto standard incluso nell'allegato I.

ORIENTAMENTO E RACCOMANDAZIONE DUE: ADOZIONE DELL'ACCORDO SCRITTO DA PARTE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

(articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012)

Un'autorità competente nazionale dovrebbe accettare un accordo scritto, non difforme dall'accordo scritto standard incluso nell'allegato I, che le sia presentato per l'istituzione e il funzionamento del collegio di una CCP, entro 12 giorni di calendario dalla ricezione e dovrebbe astenersi dal chiedere l'introduzione, nel suddetto accordo scritto, di modifiche rispetto all'accordo scritto standard.

Ai fini del presente orientamento, l'eventuale proposta di delegare ulteriori compiti a uno o più membri del collegio in relazione alle circostanze specifiche di una singola CCP non deve essere considerata come una difformità rispetto all'accordo scritto standard.